

Misure di prevenzione

La violazione di legge come limite al controllo sulle misure di prevenzione in Cassazione

Serena De Filippis

La decisione

Misure di prevenzione - Ricorso per Cassazione - Vizio di motivazione - Violazione di legge - Limiti (C.p.p., art. 606; L. 27 dicembre 1956 n. 1423 art. 4 co. 10)

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza della generale disposizione di cui all'art. 4, comma decimo, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche ai casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato.

CASSAZIONE PENALE, QUINTA SEZIONE, 27 febbraio 2013 (ud. 12 dicembre 2012), GRASSI, *Presidente* - VESSICHELLI, *Relatore* - STABILE, P.G. (*diff.*) - Lo Sicco ed altro, ricorrenti.

Il commento

1. Con la sentenza che si annota, la V sezione penale della Corte di cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi su una tematica già oggetto di acceso dibattito in ambito dottrinario. Si tratta, nello specifico, della problematica relativa ai limiti del giudizio di ultimo grado, in tema di misure di prevenzione¹, come noto circoscritto alla sola "violazione di legge", e del suo eventuale contrasto con i dettami costituzionali.

¹ In generale, sulla disciplina delle misure di prevenzione, cfr. *Le misure di prevenzione* a cura di FIORENTIN, Torino, 2006; FILIPPI, *Il procedimento di prevenzione*, in Filippi, Cortese, *Il codice delle misure di prevenzione*, Torino, 2011, p. 162 ss.; per un inquadramento storico si veda MANNA, *Il diritto delle misure di prevenzione: inquadramento sistematico e spunti critici*, in www.archiviopenale.it.

Invero, la Corte costituzionale, con sentenza del 2004 n. 321, aveva dichiarato inammissibile ed infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata dalla Corte di cassazione², relativamente agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello, escludeva la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta di motivazione, ex art. 606, co. 1, lett. e), del codice di rito. Precisamente sul punto, la Corte costituzionale aveva osservato come le «*forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, purché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione*»³, così risolvendo la questione prospettata.

2. Ciò precisato, la decisione in commento affronta – e risolve – il tema dell'ammissibilità del ricorso in cassazione nel procedimento di prevenzione⁴. Come noto, infatti, l'art. 4, co. 11, della Legge n. 1423 del 1956 stabilisce che avverso il decreto Corte d'appello è ammesso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, ricorso in cassazione per “violazione di legge”, da parte del pubblico ministero e dell'interessato. Al comma successivo si precisa che «*salvo quando è stabilito dalla presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza*». E dunque, dal tenore letterale della disposizione citata, la costante giurisprudenza di legittimità, a cui si è uniformata anche la sentenza in commento, ha dedotto che dal giudizio di ultimo grado debba essere escluso il vizio di motivazione inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., operando così una limitazione al controllo esercitabile in sede di legittimità⁵.

Tuttavia, non può essere taciuta la presenza di numerose voci dottrinali con-

² Cass., Sez. I, 24 ottobre 2003, Guttaduro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12, prima serie speciale, 2004.

³ Per un commento alla sentenza, cfr. MOLINARI, *Le misure di prevenzione e il diritto di difesa in Cassazione dimezzato*, in *Cass. pen.* 2005, 411 ss.

⁴ Quanto al giudizio di cassazione in materia di misure di prevenzione, si veda GAITO, FURFARO, *Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità*, in www.archiviopenale.it.

⁵ Cass., Sez. V, 8 aprile 2010, Palermo, in *Mass. Uff.*, n. 247514; Id., Sez. VI, 8 marzo 2007, Bruno e altri, *ivi*, n. 237277; Id., 17 dicembre 2003, Criaco ed altro, *ivi*, n. 229305.

trastanti con la suddetta giurisprudenza e sostenitrici, piuttosto, di un possibile superamento dei confini letterali della norma⁶. Alcune di esse fondano la propria posizione sull'idea sostanziale che, trattandosi di un ricorso in cassazione a tutti gli effetti, vada applicata l'intera disciplina prevista per tale istituto⁷; altre invece, si basano sull'esplicito richiamo, di cui al co. 12 del citato art. 4, alla disciplina riguardante l'applicazione delle misure di sicurezza⁸, in particolare per ciò che concerne la proposizione e la decisione dei ricorsi.

In tale prospettiva, non s'è mancato di evidenziare come l'espressione "violazione di legge", adoperata dall'art. 4 della Legge n. 1423 del 1956, deve essere letta ed interpretata considerando anche il momento di emanazione della stessa e, quindi, la sua corrispondente "armonia" con il codice di procedura penale dell'epoca. Ed infatti, nel codice di rito del 1930, il vizio relativo all'apparato giustificativo della sentenza non poteva non sfociare nella violazione di legge processuale o della norma che stabiliva la necessità, a pena di nullità, che la sentenza fosse motivata. È chiaro, dunque, che all'epoca tutti fossero concordi nel ritenere che «*i motivi per i quali può proporsi ricorso in cassazione possono sinteticamente raggrupparsi in un solo genere: la violazione di legge*»⁹. Di conseguenza, anche in giurisprudenza¹⁰, non v'erano dubbi sul fatto che, nell'ambito di un procedimento di prevenzione, fosse possibile ricorrere in cassazione contro tutte le ipotesi di carenza motivazionale relative alla sentenza emessa a conclusione del processo penale¹¹.

Risulta facile comprendere come, con la riforma del codice di procedura penale e la riformulazione dell'art. 606 c.p.p. e della relativa disciplina del ricorso in cassazione, il panorama sia cambiato notevolmente tanto da produrre, secondo la dottrina finora citata, un palese arretramento di tutela in ambito di

⁶ Si veda, ad esempio, GUERRINI, MAZZA, RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Aspetti sostanziali e processuali*, Padova, 1996, p. 237.

⁷ Tesi sostenuta da MARGARITELLI, *Le impugnazioni nel procedimento di prevenzione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, II, Torino, 1998, pp. 1177 ss.

⁸ Per un confronto dal punto di vista della disciplina sostanziale tra misure di sicurezza e misure di prevenzione, si veda nella manualistica, per tutti, MANTOVANI, *Diritto penale*, 1998, p. 833.

⁹ PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, II, 1965, p. 398.

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. I, 9 dicembre 1991, Villafranca, in *Mass. Uff.*, n. 189108; Id., 27 febbraio 1989, Castrogiovanni, *ivi*, n. 181061; Id., 15 dicembre 1989, Costanzo, *ivi*, n. 183083.

¹¹ VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, pp. 10 ss.

misure di prevenzione¹². Tale “regressione” è ancora più evidente se si considera che, dopo il 1989, l’espressione “violazione di legge” (ex art. 4, co. 11, legge n. 1423 del 1956) rende censurabili solo gli *errores in procedendo* e quelli *in iudicando*, escludendo pertanto qualsiasi possibile controllo effettivo sulla motivazione dei decreti applicativi di misure di prevenzione. Questa stessa dottrina ritiene che siffatto risultato sia dovuto ad una mancanza di coordinamento tra la legge n. 1423 del 1956 ed il nuovo codice di rito, mancanza (o forse il termine più adeguato sarebbe “difetto”) che non è venuta meno, ma si è anzi accentuata, con la riforma dell’art. 606 c.p.p., operata mediante la L. 20 febbraio 2006 n. 46 (meglio nota come Legge Pecorella)¹³.

Per mitigare gli effetti della situazione normativa appena delineata, si è fatto strada, consolidandosi, un orientamento giurisprudenziale che rende ammissibile il ricorso in cassazione qualora nella motivazione, pur materialmente presente in senso grafico e strutturale, vi siano vizi talmente palesi da superare i limiti della manifesta illogicità e tali da renderla meramente fittizia o “apparente”, impedendo così la ricostruzione dell’iter logico-argomentativo e l’esplicazione delle ragioni che giustificano la decisione stessa¹⁴. Esclusivamente in tali casi, dunque, il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente (che si qualifica, quindi, come violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo ex art. 4, co. 9, legge n. 1423 del 1956 di provvedere con decisione motivata) può essere ricompreso nell’alveo del vizio di “violazione di legge”¹⁵.

Questa disciplina, seppur aspramente criticata ed ancora, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale, tacciata di incostituzionalità da parte di molti esperti processualpenalisti, non ha subito ulteriori modifiche, neanche a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Alla luce di quanto fin qui esposto, si capisce come, a ragione, la Corte di cas-

¹² Ancora, GUERRINI, MAZZA, RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Aspetti sostanziali e processuali*, cit., p. 273.

¹³ VALENTINI, *Il ricorso per Cassazione in materia di prevenzione*, in *Arch. pen.*, 2008, n. 2, 20 ss.

¹⁴ Da ultimo, Cass., Sez. II, 03 settembre 2012, Di Gioia, *inedita*; Id., Sez. I, 17 gennaio 2011, Pardo, *Foro it.*, 2011, II, 197; Id., Sez. I, 12 gennaio 2011, Mazza, *ibidem*; Id., Sez. I, 10 dicembre 2010, Valletta e altri, *ibidem*, con nota di SILVESTRI, *Misure di prevenzione e metamorfosi del ricorso per cassazione*.

¹⁵ BENE, *Questioni aperte in tema di impugnazioni nel procedimento di prevenzione*, in *Arch. pen.*, 2012, 879 ss.

sazione, nella sentenza in commento, «*non ha considerato rilevanti le doglianze attraverso le quali sono stati sollevate presunte insufficienze o illogicità presenti nella motivazione del provvedimento impugnato*».

Ed infatti, circa i denunciati violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento all'applicazione della misura di prevenzione relativamente allo specifico tema dell'attualità della pericolosità sociale¹⁶, la Corte ha sostenuto che in tale caso, non poteva parlarsi di motivazione omessa né tantomeno apparente. A ben vedere, infatti, la Corte territoriale aveva fatto proprio quel principio, sostenuto dalla dottrina maggioritaria¹⁷ e seguito da una costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei confronti di soggetti indiziati di appartenere, anche solo nella forma del concorso esterno, ad associazioni di tipo mafioso, il requisito dell'attualità della pericolosità si presume implicito¹⁸. Ed ancora, sulla stessa scia, la stessa aveva aderito anche a quelle precedenti decisioni della Suprema Corte che ribadivano l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, della lontananza nel tempo, rispetto al momento di celebrazione dei gradi di giudizio successivi al primo, degli elementi sintomatici o rilevatori della pericolosità sociale, i quali devono sussistere nel momento in cui viene adottata la decisione di primo grado¹⁹.

Pertanto, non potendosi parlare, nel caso *de quo*, di motivazione omessa né tantomeno apparente relativamente all'applicazione della misura di prevenzione personale con riferimento alla specifico tema dell'attualità della pericolosità sociale, la Corte ha concluso rigettando, in tal punto, il ricorso presentato.

¹⁶ Sul tema, BARGI, *L'accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione: profili sistematici e rapporti col processo penale*, Napoli, 1988.

¹⁷ Per un approfondimento sul punto, BRIZZI, PALAZZO, PERDUCA, *Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Rimini, 2012; BALSAMO, MALTESE, *Il codice antimafia*, Milano, 2011.

¹⁸ La Cassazione ha infatti chiarito che «in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto» (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2008, D'Arrigo e altro, in *Mass. Uff.*, n. 241251).

¹⁹ Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2010, Barone, in *Mass. Uff.*, n. 248797.